

**REGOLAMENTO (CEE) N. 771/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 marzo 1987**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 404/87 relativo ad una misura particolare**  
**d'intervento per il granturco in Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 404/87 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 731/87 <sup>(4)</sup>, prevede una misura d'intervento per il granturco in Francia, sotto forma di restituzione all'esportazione, fissata mediante gara, verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI e VII; che, nella situazione attuale, è opportuno includere tra le destinazioni previste per tale gara anche la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie; che detto provvedimento costituisce un temperamento della normativa e va applicato a tutte le esportazioni realizzate nell'ambito di tale gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1987.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 404/87 è modificato come segue:

1. L'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La gara ha per oggetto i quantitativi di granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI e VII, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione <sup>(1)</sup>, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie. »

2. Il titolo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

« Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI e VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle esportazioni effettuate nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 404/87 a decorrere dal 19 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 41 dell'11. 2. 1987, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 18.